

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SIRACUSA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Nelle persone dei signori Magistrati  
Dott. Concetta Maiore Presidente  
Dott. Giacomo Rota Giudice Relatore  
Dott. Domenico Stilo Giudice  
Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado promossa

DA

**RECLAMANTE**

CONTRO

**RECLAMATA**

**Oggetto: reclamo ex artt. 178 e 308 c.p.c. avverso ordinanza di estinzione del giudizio**

**Conclusioni: come da atti di causa**

**RECLAMANTE** ha impugnato con il presente reclamo l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20 ottobre 2020, emessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c., con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio avente R.G. n.(omissis) /2019 intercorso tra la stessa **RECLAMANTE** nelle vesti di attrice opponente e la **RECLAMATA** quale parte convenuta opposta: era infatti accaduto che **RECLAMANTE** aveva impugnato il decreto ingiuntivo n. (omissis) del 2019 emesso in data 19.02.2019 dal Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto un debito scaturente dalla conclusione di un contratto di finanziamento con la **s.p.a. (OMISSIS)** per il quale la **RECLAMANTE** aveva assunto le vesti di garante, salvo poi non avere presenziato alle udienze del 17 settembre del 2020 e del 20 ottobre 2020 in occasione della quale il Tribunale aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo con coeva dichiarazione di estinzione del procedimento giusta applicazione degli artt. 309 e 181, primo comma, del codice di rito civile.

A fondamento del gravame la difesa di **RECLAMANTE** ha dedotto di avere sì omesso di presenziare all'udienza del 17 settembre del 2020 per mera dimenticanza, salvo poi non avere ricevuto nei giorni successivi la comunicazione di Cancelleria con cui avrebbe dovuto essere notiziata del rinvio di udienza al 20 ottobre 2020 al fine di proseguire il giudizio ed evitarne l'estinzione con la infausta conseguenza della acquisizione, ad opera del decreto ingiuntivo opposto, della intangibilità del giudicato; in particolare il difensore della **RECLAMANTE** ha imputato tale infausto evento, vale dire il non avere ricevuto la consegna della comunicazione del 18 settembre del 2020 delle ore 9.07 come attestato dalla ricevuta di mancata consegna versata in atti (si veda il doc. n. 1 del fascicolo della reclamante **RECLAMANTE**), al fatto che la propria casella di posta elettronica abilitata a ricevere le numerose comunicazioni ad opera delle Cancellerie dei Tribunali presso cui Egli opera risultasse temporaneamente piena al momento dell'inoltro della predetta comunicazione, salvo poi essere stata tempestivamente scaricata ad opera di esso difensore che, infatti, per tutto il giorno del 18 settembre del 2020 ha continuato a ricevere regolarmente le comunicazioni come si poteva evincere dalla schermata dei messaggi di posta elettronica ricevuti in pari data prodotta agli atti.

Si è costituita in giudizio la **RECLAMATA** instando per il rigetto del reclamo e per la conferma dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20 ottobre 2020 con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio avente R.G. n. (omissis)/2019 intercorso con la **RECLAMANTE**: la società

convenuta ha in particolare dedotto la improcedibilità del reclamo per mancanza di valida procura alle liti conferita al difensore ad opera della **RECLAMANTE**, la inammissibilità del reclamo stante l'asserita violazione, ad opera della reclamante, del termine di dieci giorni dalla adozione della ordinanza entro cui deve essere azionato il gravame, e, quanto al merito, la infondatezza del rimedio esperito posto che l'evento che aveva determinato la non ricezione del biglietto di Cancelleria contenente il rinvio ex artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c. ad opera del difensore di controparte doveva essere imputato a noncuranza di quest'ultimo sì da far ritenere come ricevuta la suddetta comunicazione ad onta della sua effettiva non acquisizione ad opera della posta elettronica in quanto "piena" di precedenti messaggi e, come tale, temporaneamente non più capiente ed atta ad introitarne.

Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione in occasione della udienza collegiale tenutasi in data 25 febbraio 2021.

Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene di dovere disattendere il reclamo azionato da **RECLAMANTE** e di dovere confermare l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20 ottobre 2020 emessa tra le parti di causa con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio avente R.G. n. 2269/2019, il tutto per i motivi di seguito indicati.

Preliminarmente da disattendere sono le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del reclamo fatte valere dalla società convenuta: da un lato la procura conferita nel giudizio di primo grado avente R.G. n. (omissis)/2019, dichiarato estinto, da **RECLAMANTE** al difensore **AVVOCATO** ha abilitato quest'ultimo a rappresentare la propria assistita anche nei giudizi cautelari "di qualsiasi genere e natura", incoati in corso di causa, dizione ampia che pare sussumere e comprendere anche la presente azione, mentre dall'altro il reclamo, depositato in data 6 novembre 2020, si palesa tempestivamente proposto atteso che il difensore **AVVOCATO** ha asserito di avere appreso dell'inopinata estinzione del giudizio, a seguito dell'adozione dell'ordinanza gravata, in data 27 ottobre 2020, vale a dire il decimo giorno prima dal deposito del presente reclamo.

Quanto al merito, il Collegio non può far altro che respingere il reclamo azionato da **RECLAMANTE** atteso che aderisce all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3164 del giorno 11 febbraio del 2020, ha affermato che "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella P.E.C. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.": costituisce onere del difensore, potenziale destinatario di un innumerevole fascio di comunicazioni telematiche, dotarsi di strumenti informatici idonei a sorreggere il peso ed il numero dei messaggi da ricevere e controllare continuamente lo stato del proprio domicilio telematico al fine di evitare l'intasamento dello spazio telematico e la non tempestiva o, come nel presente caso, l'omessa ricezione di biglietti di comunicazione ad opera della Cancelleria.

Tale conclusione è del resto confermata anche dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione richiamato dalla stessa difesa di parte reclamante che, con sentenza n. 13532 del 20 maggio del 2019, ha affermato che "Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella P.E.C. del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, è legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore. (Nella

*specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l'opposizione proposta dal lavoratore avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all'indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per "casella piena", reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro)";*

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte reclamante, la Cancelleria della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa da cui è partita la comunicazione del 18 settembre del 2020 delle ore 9.07, avente ad oggetto il rinvio della causa al 20 ottobre 2020, non aveva né l'onere di verificare l'avvenuta effettiva ricezione della predetta comunicazione ad opera del difensore della **RECLAMANTE**, né l'onere di comunicare il rinvio in altro modo, ad esempio a mezzo fax come ipotizzato dal difensore **AVVOCATO**, non sussistendo a carico dell'Ufficio precipuo obbligo di legge posto che in tali casi la comunicazione si intende eseguita mediante il semplice deposito dell'atto in Cancelleria.

A nulla valgono poi i richiami effettuati dalla **RECLAMANTE** alla massima della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 14594 del 15.07.2016 secondo cui *"In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa"*, ed alla massima dell'ordinanza della Suprema Corte n. 29851 del 18.11.2019 a mente della quale *"In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in Cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)"*, posto che, come si desume dal contenuto degli arresti sopra menzionati, nel caso in esame non si verte in presenza di notifiche poste in essere dagli avvocati a terze parti ma si è al cospetto di comunicazioni di Cancelleria per le quali, in caso di mancata ricezione del messaggio telematico ad opera del destinatario, un analogo onere di rinnovo della comunicazione non si impone.

Consegue in definitiva il rigetto del reclamo azionato da **RECLAMANTE** e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa datata 20 ottobre 2020 con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio avente R.G. n. (omissis)/2019 intercorso tra le parti di causa.

Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a carico di **RECLAMANTE** nella misura di cui al dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visti gli artt. 178 e 308 c.p.c., così provvede:

1. rigetta il reclamo azionato da **RECLAMANTE** e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20 ottobre 2020 emessa tra le parti di causa con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio avente R.G. n. (omissis)/2019;
2. Condanna **RECLAMANTE** al pagamento delle spese di lite in favore della **RECLAMATA**, spese liquidate in Euro 1.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, a carico di **RECLAMANTE**, dell'ulteriore contributo unificato.

Siracusa, 25 febbraio 2021

**Il Presidente**

Dott. Concetta Maiore

**Il Giudice**

Dott. Giacomo Rota

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS